



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale
Il Dirigente

N.Reg RagSac 224/2006

Roma, 3 ottobre 2006

Oggetto: D.L. 223/2006 – Novità fiscali e contabili

Il DL n. 223 del 4 luglio 2006 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 4 agosto 2006 n. 248, contiene alcune disposizioni in materia fiscale e contabile di interesse per il CNR.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, il comunicato stampa del 14 settembre 2006 e la circolare n.30/E del 29 settembre 2006, ha espresso i primi chiarimenti concernenti la normativa in oggetto.

In particolare, per quanto riguarda il CNR, si forniscono le seguenti direttive relative a:

- obblighi contabili degli esercenti arti e professioni (art. 35 commi 12 e 12 bis);
- elenco clienti e fornitori (art. 37 commi 8 e 9);
- obbligo di effettuazione telematica dei pagamenti di imposte e contributi tramite F24 online (art. 37 comma 49).

1. obblighi contabili degli esercenti arti e professioni (art. 35 commi 12 e 12 bis);

L'art. 35, comma 12, del DL n. 223 introduce nuove regole in merito alla tenuta delle scritture contabili degli esercenti arti e professioni. In particolare le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione contabile dell'attività professionale. Tali conti devono essere utilizzati per:

- effettuare i pagamenti concernenti le spese sostenute;
- far affluire, obbligatoriamente, i compensi riscossi nell'esercizio della attività professionale.

I pagamenti dei compensi dei suddetti soggetti dovranno essere effettuati solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti (assegni non trasferibili, bonifici, pos, carte di credito, altre modalità di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico), fatta eccezione per le somme unitarie inferiori:

- 1.000 euro, dal 11 agosto 2006 fino al 30 giugno 2007;
- 500 euro, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2007 e il 30 giugno 2008;
- 100 euro a partire dal 1 luglio 2008.

Si fa presente che non rientrano nella applicazione dalla normativa in questione i soggetti che svolgono attività nell'esercizio di imprese commerciali ed artigianali.

Le strutture in indirizzo dovranno, pertanto, conformarsi a quanto sopra esposto.

Al fine di agevolare il rispetto della normativa in questione, la procedura SIGLA sarà aggiornata inibendo la possibilità di effettuare pagamenti in contanti, agli esercenti arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, superiori ai limiti sopra indicati.

Successivamente sarà data apposita comunicazione tramite invio di una specifica nota tecnica.

2. elenco clienti e fornitori (art. 37 commi 8 e 9);

L'articolo 37, comma 8, del decreto 223/2006 ha introdotto nei confronti dei contribuenti IVA, tra cui è compreso anche il CNR, relativamente allo svolgimento dell'attività commerciale, l'obbligo di presentare all'Amministrazione finanziaria l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (elenco clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (elenco fornitori).

Tale adempimento, che ha cadenza annuale, sarà assolto dall'Ufficio Contabilità Fiscale della Ragioneria della SAC, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.

Per quanto riguarda i soggetti da includere negli elenchi, il citato comma 4-*bis* ricomprende tra i clienti tutti coloro nei cui confronti è stata emessa fattura. Tuttavia in sede di prima applicazione, il decreto prevede, per l'anno d'imposta 2006, l'indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA.

Nell'elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

Al fine di consentire la corretta estrazione dalla procedura Sigla dei dati necessari al rispetto dell'adempimento in questione, si richiede, pertanto, alle SS.LL., di provvedere al controllo di tutte le anagrafica di quei soggetti che nel corso dell'esercizio finanziario 2006 hanno avuto operazioni rilevanti ai fini dell'applicazione di quanto sopra:

- per i fornitori: corretta denominazione, indirizzo, numero di partita Iva;
- clienti: corretta denominazione o cognome e nome se ditta individuale, indirizzo, numero di partita Iva o codice fiscale per i soggetti non Iva.

Si raccomanda le SS.LL. di prestare estrema attenzione nell'inserimento dei dati suddetti anche in relazione alle future registrazioni in SIGLA in quanto le medesime costituiranno la fonte da cui verranno estratti i dati per la redazione degli elenchi da inviare all'Amministrazione finanziaria.

Si ricorda, che la normativa prevede per l'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

3. obbligo di effettuazione telematica dei pagamenti di imposte e contributi (art. 37 comma 49)

L'articolo 37, comma 49, del *decreto* stabilisce che i soggetti titolari di partita IVA, tra cui è compreso anche il CNR, dal 1° ottobre 2006 sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modello F24 online (telematico).

Per il CNR nulla cambia per quanto riguarda i pagamenti di ritenute alla fonte effettuate direttamente in Tesoreria che non soggiacciono all'obbligo introdotto dal decreto legge n. 223/06 (Agenzia delle Entrate - Comunicato del 14 settembre u.s. e circolare n.30/E del 29 settembre 2006).

Invece, le imposte ed i contributi che il CNR versava con il modello F24 (Iva, contributi previdenziali Gestione separata Inps, Contributi previdenziali dei lavoratori stagionali o agricoli, IRES) dovranno dal 1 ottobre 2006 essere necessariamente versati con modello F24 online.

Le strutture in indirizzo che fino ad oggi provvedevano direttamente al versamento di alcune imposte e contributi con modello F24 (ad es. Contributi previdenziali dei lavoratori stagionali o agricoli), al fine di consentire, all'Ufficio Contabilità Fiscale della Ragioneria della SAC, il corretto versamento delle imposte e contributi con le nuove modalità telematiche, sono tenute ad effettuare dal 1 ottobre 2006, i seguenti adempimenti:

- 1) predisposizione del modello F24 cartaceo, debitamente sottoscritto, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari al versamento;
- 2) registrazione in procedura di contabilità SIGLA di una variazione di bilancio a favore della SAC UO 000.407.000 per l'ammontare da versare con la seguente descrizione: trasferimento fondi per pagamento F24 on line relativo al mese di ... (mese ed anno);
- 3) inoltro del predetto modello F24 e della stampa della prima pagina della variazione provvisoria di bilancio, al fax 0649932973 dell'Ufficio Contabilità Fiscale della Ragioneria

della SAC, entro e non oltre il giorno 6 del mese in cui il versamento deve essere effettuato. Successivamente alla ripartizione, da parte dell'Ufficio contabilità fiscale della Ragioneria della SAC, sul capitolo di pertinenza, le SS.LL. dovranno provvedere all'approvazione della variazione suddetta.

In mancanza della comunicazione di cui al punto 3), non potendo reperire in altra forma i dati necessari al versamento, le eventuali sanzioni derivanti dal mancato versamento di imposte e contributi saranno a carico delle SS.LL..

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Preti